

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.

20125 MILANO, VIALE MARCHE 15, TEL. 6524541, TELEF. 32123

PRESIDENTE

Milano, 13.5.1971

Alla COMMISSIONE INTERNA
DI M I L A N O

Siamo lieti di confermarVi che, a seguito delle Vostre richieste, e in relazione alle esigenze di lavoro negli uffici della nostra Direzione in Milano, la Società ha con Voi pattuito per i dipendenti degli uffici stessi, il miglioramento di alcune condizioni rispetto a quelle previste dal contratto collettivo; e precisamente :

1. Orario di lavoro.

In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 29. del Contratto Collettivo per i Dipendenti di Aziende Commerciali 31 Luglio 1970, la durata normale del lavoro effettivo viene fissata nei limiti seguenti :


fino al 30 Giugno 1971	43 ore settimanali
1/7/1971 - 31/12/1971	42 ore settimanali
1/1/1972 - 31/12/1972	41 ore settimanali
dal 1/1/1973 in avanti	40 ore settimanali

Restano ferme le altre disposizioni del Titolo IV. del contratto.

2. "M e n s a ."

La C.G.T. studierà insieme con la Commissione Interna la istituzione e le modalità di attuazione di un servizio di mensa nella nuova sede della Società in via S.Vittore.

Per il periodo che intercorre dalla data della presente alla data di entrata in funzione del servizio mensa

Roberto Lorenzini


 ./.
.

in via S.Vittore, la C.G.T. venderà a ciascun dipendente della sede di viale Marche, e per ogni giorno lavorativo, un buono di L. 500.= al prezzo di L. 250.= Tali buoni potranno venire utilizzati dai dipendenti tra le 12.30 e le 14.30 di ogni giorno lavorativo presso il Ristorante di piazza Carbonari o presso altri locali pubblici, disposti ad effettuare tale servizio, che vengano suggeriti dalla Commissione Interna.

3. Ferie.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 45 del Contratto Collettivo, a partire dalle ferie in godimento per l'anno 1971, il periodo di ferie che compete a norma di contratto ad ogni dipendente verrà prolungato di tante mezze giornate quanti sono i sabati in esso compresi.

A partire dal 1972, dal computo delle giornate di ferie verranno esclusi i sabati che cadano nel periodo di ferie che compete ad ogni dipendente a norma di contratto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Titolo IX del contratto.

4. Qualifiche.

La C.G.T. prenderà in esame quei singoli casi di eventuale erroneo inquadramento contrattuale che la Commissione Interna le sottoporrà, onde trovare una loro soluzione equa e ragionevole.

La Società ha preso atto con compiacimento del responsabile impegno assunto, in relazione a quanto sopra, dai dipendenti e dai loro rappresentanti, a non richiedere ulteriori modifiche a quanto previsto dal contratto collettivo in tema di ferie o di orario di lavoro sino alla scadenza del contratto collettivo per i dipendenti da aziende commerciali 31 Luglio 1970 e cioè sino al 30 Giugno 1973.

La presente é redatta in duplice originale, dei quali uno verrà restituito firmato per accordo dalla Commissione Interna e dalle competenti rappresentanze sindacali.

Con i più cordiali saluti.

